

## **Dott. Ing. ROBERTO SCARPARO**

(ORDINE INGEGNERI PROV. DI PADOVA N. 2080)  
(CONSULENTE TECNICO TRIBUNALE DI PADOVA)

VIA MARCONI, 22 - 35043 MONSELICE (PD)

☎ UFF. 0429 784594 (r.a.) FAX 0429 700070

☎ CELL. 347 2542969

E-Mail [rs@rsengineering.it](mailto:rs@rsengineering.it)

P.IVA 0209429 028 1

**Circolare n° 247 del 10/12/1996**

**Competenze UU.SS.LL. e Ispettorati del lavoro in materia di anticipazione dell'interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità.**

Publicata su "Atti Ufficiali INPS" (dicembre 1996. n.12).

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE

*Ai Dirigenti centrali e periferici*

*Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali*

*Al Coordinatore generale Medico legale e Primati Medico legali*

*e, per conoscenza,*

*Al Presidente*

*Ai Consiglieri di Amministrazione*

*Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza*

*Ai Presidenti dei Comitati amministratori*

*di fondi, gestioni e casse*

*Ai Presidenti dei Comitati regionali*

*Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Con sentenza n. 58 dell'8 febbraio 1993 la Corte Costituzionale ha dichiarato che spettano alla Regione (e per essa alle Unità sanitarie locali) le competenze già svolte in materia di controlli di carattere sanitario previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 per la tutela delle lavoratrici madri.

In merito alla reale portata applicativa della sentenza in questione, il Consiglio di Stato, con parere n. 395 del 22 marzo 1993, si è espresso nel senso che, in attesa di un chiarimento legislativo o di una eventuale pronuncia interpretativa della stessa Corte, possa essere seguito il criterio del concorso delle competenze tra UU.SS.LL. e Ispettorati del Lavoro.

Nelle more della eventuale definizione della questione in sede legislativa, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha diramato istruzioni per gli Ispettorati del Lavoro (circ. n. 90 del 27 giugno 1996) sulla cui base si forniscono, per quanto di interesse, le indicazioni che seguono.

- 1) Per l'interdizione anticipata dal lavoro di cui all'art. 5, lett. a) della legge n. 1204/71 (gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose soggette ad aggravamento a causa della gravidanza) la certificazione sanitaria rilasciata dai Servizi medico-legali delle UU.SS.LL. o dagli Enti ospedalieri non necessita di un ulteriore controllo sanitario da parte degli Ispettorati del Lavoro. Questi ultimi si limitano, quindi, ad una verifica della regolarità formale della certificazione suddetta e ad una conseguente presa d'atto, ovvero provvedono a richiedere direttamente alle suddette Amministrazioni sanitarie la certificazione, qualora non pervenuta.
- 2) Per l'interdizione obbligatoria anticipata dal lavoro di cui all'art. 5, lett. b) (condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino) e lett. c) (impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni) della legge n. 1204/71, spetta agli Ispettorati del Lavoro la valutazione sostanziale e diretta delle condizioni ambientali e di lavoro al fine di stabilire l'eventuale pregiudizio per la lavoratrice in gravidanza e la conseguente possibilità o meno di un suo spostamento ad altre mansioni. Gli eventuali accertamenti sanitari che dovessero rendersi necessari al riguardo saranno dagli Ispettorati stessi richiesti alle UU.SS.LL..

Precisato quanto sopra, si sottolinea che anche nel caso indicato al punto 1) la emanazione del provvedimento formale di interdizione anticipata resta comunque di competenza degli Ispettorati del Lavoro.